



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma-Reggio Emilia, 23 Maggio 2018

Oggetto: **divieto di utilizzo contante per il pagamento delle retribuzioni.**

Conto alla rovescia per lo stop al pagamento in contanti della retribuzione (salvi gli anticipi di cassa ai lavoratori).

Secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

1. bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore e, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

La corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di retribuzione in contanti, mirando a reprimere comportamenti elusivi, prescinde dall'ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.

Tirocini e anticipi di cassa

Stante il tenore letterale della norma, poiché si fa esplicito riferimento al termine «retribuzione», sembrerebbero rimanere esclusi dal divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. Su questo punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ministeriale, così come sulla possibilità di continuare a corrispondere in contanti eventuali anticipi di cassa, ad esempio, per sostenere le spese inerenti l'attività lavorativa: si tratta di una prassi abbastanza frequente, soprattutto in occasione di trasferte. Appare corretto ritenere che gli anticipi restino ammessi, non costituendo parte di retribuzione ed essendo supportati da documentazione idonea e pezze giustificative.

Resta in vigore il divieto generale di trasferire denaro contante, per importi pari o superiori a 3mila euro.

Rientrano tra i rapporti oggetto dello stop al contante anche quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001.

Restano esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico.

Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.

La norma precisa infine che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avenuto pagamento della retribuzione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA